



**Comune di Cento (FE)**

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx del xx/xx/xxxx

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione delle aree destinate ad orti nel Comune di Cento esistenti e di eventuali future realizzazioni, ripartite in porzioni assegnate ai singoli conduttori o a gruppi sociali organizzati.

Sono destinati ad orti sociali i terreni opportunamente attrezzati individuati per tale scopo con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Art. 2 Finalità**

Il Comune di Cento, nel promuovere l'utilizzo di aree destinate a colture ortive intende perseguire finalità sociali prioritariamente rivolte alla popolazione anziana, con obiettivi ricreativi e terapeutici, favorendo l'attività all'aria aperta e l'aggregazione, lo scambio generazionale e la trasmissione di saperi in ambito ambientale e agri-colturale.

Nel regolamentare la gestione individuale e collettiva degli orti, l'Amministrazione intende favorire lo sviluppo di socialità e l'intreccio di relazioni amicali, stimolando la cooperazione e l'approccio solidale.

L'Amministrazione intende altresì contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio, sostenere eventi e percorsi di educazione ambientale, orientare le colture verso buone pratiche agricole e diffondendo metodologie rispettose dell'ambiente e della produzione locale.

Inoltre, attraverso specifiche progettualità, l'Amministrazione in proprio o in collaborazione con gli Enti del Terzo settore, intende proporre programmi educativi e offrire a persone appartenenti a fasce deboli della popolazione percorsi risocializzanti.

L'Amministrazione intende quindi favorire la cittadinanza attiva e le relazioni pacifiche tra le persone, stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità ed al territorio, favorire stili di vita sani, favorire un'alimentazione sana e sicura per tutti, favorire principi di economia della condivisione (*sharing economy*) tra cittadini, destinare maggiore spazio pubblico a finalità sociali con particolare riferimento all'integrazione delle persone con diritti speciali, incrementare l'efficienza nell'uso dello spazio pubblico valorizzando il concetto di bene comune, stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale, tutelare e, ove possibile, accrescere la qualità estetica del paesaggio, lottare contro il degrado degli spazi verdi.

In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

## **Art. 3 Attribuzioni del Comune di Cento e assegnazione della gestione degli orti ad "Enti del Terzo Settore"**

Il Comune di Cento individua e definisce le modalità di allestimento degli orti, sovrintendendone la realizzazione, vigila sul rispetto del presente Regolamento ed emana gli atti conseguenti, detta le linee generali per l'effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione straordinaria degli orti urbani e ne controlla la corretta attuazione da parte degli assegnatari.

L'ufficio comunale preposto o il soggetto gestore, provvede alle verifiche e ai controlli e può effettuare in ogni momento sopralluoghi per verificare la corretta conduzione dell'orto e il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Il Comune ha facoltà di procedere all'assegnazione per la gestione degli orti ad "Enti del Terzo Settore" così come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 "*Codice del Terzo Settore*", di seguito denominato "soggetto gestore", con apposita procedura amministrativa, preferendo l'iter di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. prima citato e, a seguito della procedura di evidenza pubblica, il Comune di Cento sottoscriverà con l'ente selezionato un'apposita convenzione.

#### **Art. 4 Requisiti di assegnazione**

Gli orti sono concessi, nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare (quello risultante dalla certificazione anagrafica), dando la priorità ai cittadini residenti nel Comune di Cento che:

- siano di maggiore età, alla data di presentazione della domanda;
- siano in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato.

Non possono richiedere l'assegnazione di un orto, le persone che hanno in atto contenziosi per sé o per altro componente del proprio nucleo familiare, con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 Procedura di assegnazione**

Tutte le assegnazioni avvengono tramite procedura ad evidenza pubblica, che fissano procedure, modalità, luogo, tempi e documenti necessari per presentare la domanda.

Le assegnazioni hanno una durata di anni tre e possono essere rinnovate per ulteriori anni tre, qualora l'assegnatario abbia condotto correttamente l'orto assegnato e abbia tenuto un comportamento consono con la comunità degli assegnatari e sia in regola con i pagamenti del canone annuo.

Gli orti urbani sono concessi ai cittadini che alla data di presentazione della domanda hanno i requisiti indicati all'art. 4 del presente regolamento.

In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria, adottando i seguenti criteri:

- **Titolarità:**
  - Pensionato punti 03
  - Non pensionato punti 01
- **Età del richiedente:**
  - Tra 18 e 49 anni compresi punti 03
  - Tra 50 e 74 anni compresi punti 05
  - Oltre i 75 anni punti 07
- **Nucleo familiare:**
  - Persona sola punti 05
  - Famiglia di 2 o 3 persone punti 01
  - Famiglia di 4 o più persone punti 03
- **Essere già proprietario e/o avere in godimento orti, giardini o terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura:**
  - Sì punti 0

- No punti 10

La graduatoria di assegnazione degli orti approvata con determinazione del responsabile del servizio competente, dopo l'approvazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni ed avrà validità triennale decorrente dall'approvazione e potrà essere utilizzata per nuove assegnazioni derivanti da intervenute disponibilità (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) ovvero per l'assegnazione di eventuali orti aggiuntivi, partendo dal primo dei non-assegnatari presenti in graduatoria.

Qualora si verificano situazioni di parità tra richiedenti aventi lo stesso punteggio, si procederà seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Le attività di cui al presente articolo, ad eccezione dei controlli sulle dichiarazioni, sono svolte dal soggetto gestore, ove individuato.

Gli uffici comunali effettueranno gli appositi controlli sul possesso dei requisiti dichiarati.

### **Art. 6 Assegnazioni su progetti**

L'ufficio comunale competente, su parere conforme della Giunta comunale, può siglare appositi accordi temporanei e legati a una progettualità definita per la riserva di orti:

- a persone anche infra sessantenni se segnalate dai servizi sociali professionali, per finalità riabilitative, di reinserimento sociale, terapeutico, ecc.. L'Ufficio competente richiederà una relazione al servizio proponente comprovante la capacità di gestione accompagnata dall'orto da parte della persona proposta. Il progetto di utilizzo dovrà definire le finalità, le modalità, la durata da 6 mesi a un massimo di 2 anni e prevedere un soggetto interno al servizio segnalante che monitori la corretta prosecuzione del progetto, pena la sua decadenza;
- ad Enti del terzo settore con esclusione delle imprese sociali per progetti sociali collettivi a fini riabilitativi, di reinserimento sociale, terapeutico, educativo e ambientale; o proponenti percorsi socializzanti, aggregativi e di animazione volti a coinvolgere la comunità degli ortisti e ad accompagnarla ad acquisire le migliori pratiche atte ad invertere le finalità del presente regolamento di cui all'art. 2. Lo scioglimento dell'ente, il termine del progetto ovvero la mancata coltivazione dell'appezzamento di terreno assegnato per un periodo superiore a 6 mesi, in assenza di accordi con l'ente, comporta la decadenza dell'assegnazione.

Le procedure, modalità, tempi, i documenti necessari e i criteri di valutazione dei progetti, saranno definiti da specifici Avvisi di Bando pubblicati all'Albo Pretorio online del Comune.

### **Art. 7 Cambio orto**

E' ammesso il cambio di orto concordato tra gli assegnatari a seguito di autorizzazione dell'ufficio competente comunale o dal soggetto gestore, se individuato.

In caso di comprovate motivazioni di carattere logistico, fisiche etc. l'ufficio competente o il soggetto gestore può autorizzare il cambio orto assegnando un nuovo appezzamento di terreno libero a fronte della rinuncia a quello già coltivato.

### **Art. 8 Atto di concessione**

La concessione avviene mediante la stipulazione di un contratto, previo il pagamento di un canone forfettario anticipato, determinato annualmente dalla Giunta Comunale, e potrà avere una durata non superiore a tre anni, fatto salvo i casi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e condizioni del presente regolamento e l'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione e contestuale assegnazione agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria.

E' riconosciuta agli assegnatari la facoltà di recesso che andrà comunicata con lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Cento o via mail presso l'indirizzo indicato dall'ufficio preposto comunale o dal soggetto gestore. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso del canone annuo versato in anticipo.

### **Art. 9 Modalità di consegna e di restituzione dell'orto**

La consegna e la restituzione dell'orto avvengono in contraddittorio tra l'assegnatario (o suo rappresentante) e l'ufficio preposto comunale o il soggetto gestore.

Le operazioni di consegna e di restituzione del fondo sono documentate in apposito verbale, sottoscritto dalle parti, in cui è descritto lo stato e la consistenza del fondo.

Qualora all'atto della restituzione vengano rilevate modifiche dello stato dei luoghi non concordate né autorizzate, l'assegnatario è tenuto a procedere in proprio o a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora l'assegnatario non proceda a quanto sopra indicato, il comune o il soggetto gestore, provvederà direttamente, con recupero nei suoi confronti dei costi sostenuti.

Tale ultima evenienza inibirà all'assegnatario uscente la partecipazione ai successivi avvisi per la concessione di orti.

### **Art. 10 Canone di concessione**

L'assegnatario dovrà corrispondere al Comune di Cento , in un'unica soluzione, un canone annuo forfettario, comprensivo dei costi idrici e di manutenzione delle parti comuni e l'importo sarà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Il primo canone è da versare preliminarmente alla stipulazione del contratto, i successivi vanno versati in via anticipata a seguito della semplice emissione della richiesta di pagamento da parte del comune.

In caso di mancato pagamento del canone, l'ufficio preposto comunale o il soggetto gestore provvederanno a chiedere l'importo dovuto.

Se entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, l'assegnatario non effettuerà, come richiesto, il versamento delle somme dovute, si procederà ad avviare il procedimento di revoca dell'assegnazione e ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

### **Art. 11 Lavorazione e manutenzione dell'orto**

La lavorazione e la conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dall'assegnatario.

Qualora l'orto, a seguito di segnalazioni o sopralluoghi risultasse in stato di abbandono o mal curato, l'ufficio preposto comunale o il soggetto gestore, diffiderà l'assegnatario a riprendere la coltivazione, e se entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, l'assegnatario non provvederà a quanto chiesto, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento.

E' ammessa la sospensione delle coltivazioni nei casi in cui l'assegnatario presenti certificazione sanitaria dalla quale risulti lo stato di salute non idoneo alla conduzione dell'orto o in caso di gravi impedimenti familiari, per un massimo di sei mesi consecutivi.

Nel caso in cui l'orto si presenti incolto e l'assegnatario risulti affetto da impedimenti tali da non poter più consentirne la coltivazione, potrà essere dichiarata decaduta la concessione.

Il Comune e il soggetto gestore periodicamente provvedono a verificare e controllare il corretto utilizzo dell'orto da parte degli assegnatari e la regolarità della conduzione (contratti, versamenti annuali ecc.).

### **Art. 12 Norme per la tenuta dell'orto**

L'assegnatario si impegna a:

- tenere l'orto in modo ineccepibile, curando anche l'aspetto estetico, igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- provvedere alla cura, dove presente, della "casetta" per la custodia degli attrezzi;
- curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, del vialetto comune in corrispondenza del proprio orto e degli spazi comuni e di passaggio;
- coltivare esclusivamente ortaggi per il proprio autoconsumo o per la condivisione gratuita;
- Razionalizzare l'uso dell'acqua e ricorrere a tecniche di coltivazione che consentano il più possibile di perseguire tali finalità;
- rispettare il locale regolamento di igiene, i regolamenti di tutela ambientale e dei diritti degli animali e ogni altro provvedimento in materia ambientale ed ecologica comunale o sovracomunale;
- conferire i rifiuti negli appositi cassonetti/contenitori;
- è ammesso utilizzare fusti solo se rigorosamente coperti e, localizzati all'interno delle capanne attrezzi quando ne sono dotati (n. max 5 per ogni orto), negli appezzamenti di terreno assegnati per la coltivazione. La chiusura di tali fusti dovrà essere garantita tutte le volte in cui l'assegnatario sia assente per evitare il proliferare di zanzare.

### **Art. 13 Norme di comportamento**

L'assegnatario si impegna :

- ad osservare un comportamento rispettoso e solidale nei confronti degli altri assegnatari;
- a sottoscrivere e rispettare le disposizioni del presente regolamento;
- a pagare il canone annuo forfettario;

- ad aver cura di chiudere sempre il cancello principale d'ingresso agli orti così da evitare l'ingresso a persone estranee;
- a segnalare all'ufficio preposto del comune o al soggetto gestore, il cambio di residenza e di numero telefonico, l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro e dare disponibilità alla condivisione durante i periodi di assenza;
- a esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di assegnazione quando richiesto dal personale appositamente incaricato alla vigilanza;
- a transitare con il proprio veicolo (qualora ce ne sia bisogno), nel viale principale a passo d'uomo e a non parcheggiare davanti alle bacheche;
- a tenere il proprio cane, qualora presente, con museruola e guinzaglio all'interno dell'orto di appartenenza, non lasciandolo libero e nel caso sporchi le aree comuni il proprietario è tenuto a pulire;
- a vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia.

#### **Art. 14 Norme di divieto agli assegnatari**

Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:

- di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto;
- i rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari;
- di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
- di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura, accendere fuochi al fine di arrecare danni all'ambiente, alle persone e agli orti confinanti;
- di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione, ad es. capanni e/o cassapanche per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
- di allevare o custodire animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni, fatta salva la presenza di colonie feline libere;
- depositare materiale di scarico anche ai fini dell'utilizzo nell'attività ortiva;
- modificare l'aspetto e/o la struttura dei capanni adibiti a deposito attrezzi;
- utilizzare, a distanze inferiori di 10 metri di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- utilizzare prodotti per i quali sussiste l'obbligo di vendita esclusivamente a

soggetti in possesso di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e per i quali vige il divieto di vendita degli stessi a utilizzatori non professionali, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 150/2012;

- utilizzare esche avvelenate (es. rodenticidi) o altri prodotti tossici;
- accendere fuochi e bruciare sterpaglie;
- piantare rampicanti in confine con gli altri orti e con la recinzione esterna;
- utilizzare acqua irrigua proveniente da rogge, fontanili o altre fonti che non siano quelle messe a disposizione nell'apezzamento;
- di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- di erigere manufatti e di installare manufatti aggiuntivi anche se provvisori ad eccezione di: serre stagionali, con copertura non superiore ai 1,50 metri di larghezza, ai 5 metri lunghezza e ai 2,00 mt di altezza e se non posizionate lungo i confini con gli orti adiacenti e quindi tali da non creare ombreggiature sugli appezzamenti confinanti; pergolati sporgenti dalla casetta degli attrezzi che non devono superare i metri 2 di larghezza, 2 di altezza e 2,50 di lunghezza e che devono essere realizzati con tubi di metallo o angolari in ferro di proporzioni ridotte.

#### **Art. 15 Parti Comuni**

E' dovere degli assegnatari prendersi cura collettivamente delle parti comuni.

Ogni intervento straordinario alle aree comuni dovrà essere approvato dall'ufficio preposto del comune.

#### **Art. 16 Decadenza dall'assegnazione**

Il Comune sancisce la decadenza dell'assegnazione e procede al recupero dell'apezzamento nei casi seguenti:

- l'ufficio comunale preposto o il soggetto gestore, accertino che nell'apezzamento di terreno siano in corso usi impropri e/o diversi dalla coltivazione;
- accertata la sospensione della coltivazione dell'orto, l'ufficio comunale preposto o il soggetto gestore, a seguito della comunicazione con cui si diffida a riprendere la coltivazione entro 30 giorni, verificano l'abbandono della coltivazioni nei 15 giorni successivi dal termine indicato nella diffida e nel caso in cui all'assegnatario non sia stata autorizzata la sospensione delle coltivazioni in base alla sua situazione clinica;
- dopo due richiami, qualora l'assegnatario non rispetti gli impegni e/o divieti previsti dal presente regolamento. I richiami possono essere annullati nel caso in cui l'assegnatario rimuova entro il termine fissato nella lettera di richiamo le cause dello stesso;
- l'inosservanza reiterata di quanto previsto nel presente regolamento attestata dall'irrogazione di due sanzioni amministrative;
- nel caso in cui non venga corrisposta la sanzione amministrativa irrogata;



- a seguito di diffida ad adempiere, l'assegnatario risulti moroso rispetto al pagamento del canone annuo forfettario.

### **Art.17 Guardie ecologiche volontarie**

Le guardie ecologiche volontarie, munite di tesserino di riconoscimento, possono effettuare periodiche ispezioni nelle aree degli orti comunali, anche su indicazione dell'ufficio comunale preposto o dal soggetto gestore, nella vigilanza del rispetto del regolamento e hanno il diritto di richiedere l'accesso anche all'interno dei singoli orti.

### **Art. 18 Segnalazioni in seguito ad ispezione**

Le segnalazioni in seguito ad ispezione delle Guardie Ecologiche volontarie concorrono, al pari di quelle effettuate dai rappresentanti dell'ufficio preposto comunale o dal soggetto gestore, a far rispettare il regolamento e a determinare le sanzioni relative.

### **Art. 19 Sanzioni**

L'amministrazione comunale, per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può individuare, con atto del Responsabile del Servizio, gli incaricati del controllo.

Gli incaricati di cui al comma 1 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti.

Sono soggetti a sanzioni amministrative le violazioni al presente regolamento.

Le violazioni del presente regolamento sono accertate mediante processo verbale che deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'accertamento; le generalità e la qualifica del verbalizzante; le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido; la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di luogo e tempo e di eventuali mezzi impiegati; l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione; l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e, nel caso di minore o nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al processo verbale. In calce al processo verbale sono inoltre indicati l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento potranno essere pagate:

- nella misura ridotta pari alla somma più favorevole, per il cittadino, tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento;
- nella misura massima, trascorsi 60 giorni dalla data del verbale di accertamento senza che sia intervenuto il pagamento nella misura ridotta attraverso le procedure di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento. All'importo della sanzione saranno aggiunte le spese di procedimento.

Le violazioni del presente regolamento vengono punite con una sanzione amministrativa da Euro 10,00 ed Euro 50,00.

In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

#### **Art. 20 Rimando a normative generali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento ci si attiene alle norme previste dal Codice Civile e dai Regolamenti Comunali.

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 75 del vigente Statuto comunale, diventerà esecutivo ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio *on-line* dell'atto medesimo.